

DELIBERAZIONE 5 LUGLIO 2018
378/2018/R/EEL

APPROVAZIONE DELLA METODOLOGIA DEL MODELLO COMUNE DI RETE EUROPEA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/1719 (FCA), COME RISULTANTE DAL VOTO UNANIME ESPRESSO DA TUTTE LE AUTORITÀ EUROPEE DI REGOLAZIONE ALL'INTERNO DELL'ENERGY REGULATORY FORUM

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1026^a riunione del 5 luglio 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga, ai sensi della legge 64/2018;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione, nonché indifferibile e urgente.

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (UE) 1222/2015 della Commissione, del 24 luglio 2015 (di seguito: regolamento CACM);
- il regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, del 26 settembre 2016 (di seguito: regolamento FCA);
- il regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, del 2 agosto 2017 (di seguito: regolamento SO GL);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2017, 332/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 332/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2018, 119/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 119/2018/R/eel);
- la decisione ACER 06-2016, del 17 novembre 2016, recante la definizione delle Regioni per il Calcolo della Capacità - *Capacity Calculation Regions* (di seguito: CCR);

- il documento dell'*Energy Regulators' Forum* (di seguito: ERF), recante “*ERF Rules of Procedure*” del 15 marzo 2016, con cui si è istituita, su base volontaria, una piattaforma ove i rappresentanti legali o loro delegati di tutte le Autorità di regolazione europee esprimono formalmente l'intenzione di adottare, tramite successive decisioni formali, i “termini e condizioni o le metodologie”, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento FCA;
- il documento, recante “*All TSOs' proposal for a Common Grid Model Methodology in accordance with Article 18 of the Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a Guideline on Forward Capacity Allocation*” del 9 giugno 2017 (di seguito: Proposta CGMM FCA), inviato da Terna S.p.a. (di seguito: Terna) all'Autorità in data 5 settembre 2017, 29148 dell'8 settembre 2017 (di seguito: comunicazione 5 settembre 2017);
- il documento ERF, recante “*Request for amendment by all regulatory authorities agreed at the energy regulators' forum on the all TSO proposal for common grid model methodology (CGMM) in accordance with article 18 of Commission Regulation (EU) 2016/1719 establishing a guideline on forward capacity allocation*” (di seguito: Richiesta di emendamenti a CGMM FCA), inviato all'Autorità con la comunicazione ERF, del 23 febbraio 2018, prot. Autorità 5870 del 23 febbraio 2018;
- il documento recante “*All TSOs' proposal for a Common Grid Model Methodology in accordance with Article 18 of the Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a Guideline on Forward Capacity Allocation*” (di seguito: Proposta CGMM FCA emendata), inviato da Terna S.p.a. (di seguito: Terna) all'Autorità in data 14 maggio 2018, prot. Autorità 15578 del 14 maggio 2018 (di seguito: comunicazione 14 maggio 2018);
- la comunicazione ERF, del 12 giugno 2018, alle Autorità di regolazione europee, prot. Autorità 18418 del 12 giugno 2018 (di seguito: comunicazione 12 giugno 2018);
- la lettera del Presidente di ERF, allegata alla comunicazione 12 giugno 2018, all'ACER, alla Commissione Europea e a ENTSO-E con cui si comunica la decisione espressa all'unanimità da parte di tutte le Autorità di regolazione di approvare la Proposta CGMM FCA emendata (di seguito: lettera 12 giugno 2018).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 17 del regolamento CACM prevede che, entro dieci mesi dall'entrata in vigore del regolamento stesso (avvenuta in data 14 agosto 2015), tutti i TSO elaborino una proposta relativa ad una metodologia per il modello comune della rete europea rilevante per gli orizzonti temporale giornaliero e infragiornaliero (di seguito: Proposta CGMM CACM);
- la proposta CGMM CACM è stata approvata da tutte le Autorità di regolazione europee in sede ERF in data 8 maggio 2017 ai sensi dell'articolo 9(6) del regolamento CACM; in seguito a tale decisione l'Autorità ha approvato formalmente tale metodologia con la deliberazione 332/2017/R/eel;

- l'articolo 18 del regolamento FCA prevede che, entro sei mesi dall'approvazione della proposta CGMM CACM, tutti i TSO elaborino una proposta relativa ad una metodologia per il modello comune della rete europea rilevante per gli orizzonti temporali annuale e mensile (di seguito: Proposta CGMM FCA);
- gli articoli 67 e 70 del regolamento SO GL prevedono che, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento stesso (avvenuta in data 14 settembre 2017), i TSO elaborino una proposta relativa ad una metodologia per il modello comune della rete europea rilevante per gli orizzonti temporali annuale, giornaliero e infragiornaliero che tenga in considerazione e complementi le analoghe metodologie previste dai Regolamenti CACM e FCA (di seguito: Proposta CGMM SO GL);
- la Proposta CGMM SO GL è stata approvata da tutte le Autorità di regolazione in sede ERF in data 11 giugno 2018.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 4(6) lettera a) del regolamento FCA prevede che la Proposta CGMM FCA sia sottoposta all'approvazione di tutte le Autorità di regolazione;
- l'articolo 4(9) del regolamento FCA, prevede che le Autorità di regolazione adottino le decisioni concernenti i termini e le condizioni o le metodologie presentati entro sei mesi dal ricevimento degli stessi o, se del caso, dal ricevimento da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata;
- l'articolo 4(10) del regolamento FCA prevede che qualora le Autorità di regolazione non siano state in grado di pervenire ad un accordo entro i termini di cui all'articolo 4(9), entro sei mesi ACER adotta una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all'articolo 8(1) del regolamento (CE) 713/2009;
- l'articolo 4(11) del regolamento FCA prevede che, qualora una o più Autorità di regolazione richiedano una modifica per approvare i termini e le condizioni o le metodologie, i TSO interessati siano tenuti a presentare una proposta di modifica dei termini e delle condizioni o delle metodologie interessate entro due mesi dalla richiesta delle Autorità di regolazione; le competenti Autorità di regolazione devono adottare una decisione in merito alle proposte modificate entro due mesi dal ricevimento delle stesse o, se del caso, dal ricevimento da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata; in caso in cui le Autorità di regolazione non siano state in grado di pervenire ad un accordo entro i suddetti termini, entro sei mesi ACER adotta una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all'articolo 8(1) del regolamento (CE) 713/2009;
- la procedura che le Autorità di regolazione hanno adottato per l'approvazione delle proposte, ai sensi dell'articolo 4(6) del regolamento FCA, prevede che la decisione di approvazione sia presa su base volontaria all'unanimità all'interno dell'ERF, conformemente alle regole contenute nel documento ERF *Rules of Procedure*.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- la Proposta CGMM FCA è stata trasmessa da Terna all’Autorità con la comunicazione 5 settembre 2017;
- la Proposta CGMM FCA riprende la Proposta CACM già approvata dalle Autorità di regolazione europee:
 - individuando gli scenari comuni a livello europeo con riferimento ai quali ciascun TSO è tenuto a predisporre un modello individuale della propria rete (di seguito: IGM);
 - elencando le informazioni che ciascun TSO è tenuto a inserire nel proprio IGM;
 - definendo le modalità con cui i diversi IGM verranno fusi insieme per creare, per ciascun scenario, un unico modello comune di rete valevole a livello europeo;
- in aggiunta agli scenari comuni definiti a livello europeo, la Proposta CGMM FCA consente ai TSO di ciascuna CCR di definire congiuntamente scenari personalizzati per tenere conto delle specificità locali;
- con la deliberazione 119/2018/R/eel l’Autorità ha istruito Terna al fine di dare attuazione a quanto previsto nel documento Richiesta di emendamenti a CGMM FCA con il quale le Autorità di regolazione richiedevano ai TSO di utilizzare esclusivamente gli scenari definiti a livello europeo, rimuovendo la facoltà concessa ai TSO di ciascuna CCR di definire scenari personalizzati per tenere conto delle specificità locali;
- la Proposta CGMM FCA emendata per tenere conto delle richieste delle autorità di regolazione è stata trasmessa da Terna all’Autorità con la comunicazione 14 maggio 2018;
- la proposta CGMM FCA emendata prevede lo sviluppo da parte di tutti i TSO di scenari comuni da utilizzarsi per la creazione del modello comune della rete di trasmissione europea rilevante per gli orizzonti temporale annuale e mensile (di seguito: scenari comuni europei); nel contempo detta proposta consente ai TSO che adottano scenari multipli per le analisi di sicurezza operativa di redigere scenari differenti rispetto agli scenari comuni europei (di seguito: scenari aggiuntivi): in tale caso, tuttavia, gli altri TSO sono obbligati a costruire modelli individuali della propria rete (IGM) solamente con riferimento agli scenari comuni europei e non anche con riferimento agli scenari aggiuntivi;
- la data di ricevimento della Proposta di CGMM FCA emendata da parte dell’ultima Autorità di regolazione interessata, ai sensi dell’articolo 4(9) del Regolamento FCA, è il 14 maggio 2018;
- il termine di due mesi previsto dall’articolo 411) del Regolamento FCA entro il quale adottare una decisione in merito alla Proposta emendata di CGMM FCA risulta pertanto essere il 14 luglio 2018;
- l’11 giugno 2018, tramite votazione elettronica, l’ERF ha preso atto della volontà unanime di tutte le Autorità di regolazione europee di approvare la proposta CGMM

FCA emendata e ha conseguentemente escluso il ricorso ad una decisione da parte di ACER, ai sensi dell'articolo 4(11) del regolamento FCA;

- il Presidente di ERF, con la lettera 12 giugno 2018, ha informato dell'esito della votazione ACER, la Commissione Europea e ENTSOE e inoltrato loro il documento di approvazione della Proposta CGMM FCA emendata con il quale le Autorità di regolazione:
 - richiamano comunque l'opportunità di utilizzare un unico set di scenari, pur ammettendo che la proposta avanzata dai TSO in merito agli scenari aggiuntivi consenta comunque il calcolo della capacità con un'adeguata precisione e scostamenti minimali rispetto all'utilizzo dei soli scenari comuni europei;
 - evidenziano i benefici legati alla fusione delle metodologie per il modello di rete comune europea redatte ai sensi dei Regolamenti CACM, FCA e SO GL in un unico documento.

RITENUTO CHE:

- la proposta CGMM FCA emendata risponda ai requisiti del Regolamento FCA;
- sia, pertanto, opportuno approvare entro il 14 luglio 2018, ai sensi dell'articolo 4(11) del regolamento FCA la Proposta CGMM FCA emendata, conformemente al risultato della votazione espressa in sede ERF di cui alla comunicazione 12 giugno 2018;
- il presente provvedimento risulti, di conseguenza, indifferibile e urgente, al fine di ratificare a livello nazionale quanto concordato in sede ERF da parte di tutte le autorità di regolazione europee

DELIBERA

1. di approvare il documento Proposta CGMM FCA emendato, allegato al presente provvedimento (*Allegato A*), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di richiedere a Terna di pubblicare, sul proprio sito internet, la Proposta CGMM FCA emendata ai sensi dell'articolo 4(13) del regolamento FCA;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico del Lavoro e delle Politiche Sociali, a ACER e alla società Terna S.p.a.;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

5 luglio 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni